Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 aprile 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1984, n. 1169.

Norme risultanti dalla disciplina dell'accordo per il personale dei servizi consorziali degli enti gestori di acquedotti, gas ed affini a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 novembre 1984, con la quale, previa verifica delle compatibilità finanziarie, è stata autorizzata la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per i consorzi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, raggiunta fra le delegazioni del Governo, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, in data 2 agosto 1984 con le organizzazioni sindacali FLEL e FULGA CGIL, CISL e UIL ed in data 7 settembre 1984 con le organizzazioni sindacali CISAL-FIADEL, CISNAL, CONFEDIR-DIREL, CISAS-FISAEL, CONFSAL-FADEL, CONFAIL-FAILEL e USPPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le norme di cui al presente decreto si applicano, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, con le stesse decorrenze e durata previste in quest'ultimo decreto, al personale dipendente direttamente dai consorzi fra enti destinatari del medesimo decreto costituiti per la gestione dei servizi gas, acqua ed affini, aventi lo scopo di provvedere, mediante l'impianto e la gestione di attività, servizi, opere di comune utilità, all'ottimale pianificazione e distribuzione delle risorse, al fine di promuovere il benessere e lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate.

Art. 2.

Al fine dell'individuazione delle qualifiche funzionali apicali, secondo la ripartizione tipologica prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, i consorzi, di norma e salvo quanto previsto nei successivi articoli, assumono la tipologia degli enti consorziati o dell'ente di tipologia più elevata presente nel consorzio, a condizione che la struttura organizzativa e le dimensioni dell'attività, dei servizi e delle opere direttamente gestite giustifichino l'esistenza delle pertinenti posizioni funzionali e connessi profili professionali.

Art. 3.

L'individuazione delle posizioni funzionali apicali e della conseguente struttura sottostante può prescindere dalla tipologia degli enti consorziati quando, per la natura delle attività, dei servizi e delle opere o per assecondare la dinamica delle trasformazioni e delle innovazioni tecnologiche, si richiedono particolari profili professionali o posizioni di lavoro ad alto contenuto professionale, ovvero quando il funzionamento e la gestione diretta dei servizi, attività od opere necessitano di una organizzazione complessa con ampia dotazione organica strutturata su più livelli in relazione al numero degli utenti serviti, all'estensione della rete dei servizi ed alla dimensione territoriale servita dal consorzio.

Art. 4.

In ogni caso la struttura tipologica dei consorzi non può superare quella degli enti di tipo 2, come indicati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Al segretario del consorzio è attribuita la qualifica funzionale massima riconosciuta al consorzio e comunque non inferiore alla sesta qualifica funzionale.

Le amministrazioni consorziali devono adeguare le proprie strutture organizzative ed i regolamenti organici alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e del presente decreto, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

In sede di applicazione, al personale destinatario del presente decreto, degli inquadramenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in base alle norme in esso contenute, le posizioni funzionali apicali di struttura organizzativa formalmente rivestite alla data del 31 dicembre 1982 sono conservate ad esaurimento dalle persone che rivestivano e rivestono tuttora le predette posizioni, a prescindere dalla nuova tipologia del consorzio.

Art. 5.

L'attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2 e 3 sarà effettuata, in sede decentrata, nell'ambito dei limiti e dei criteri di cui alla presente normativa, con accordi a livello regionale.

Art. 6.

In attesa dell'applicazione del presente decreto, le amministrazioni consortili sono autorizzate a corrispondere acconti non superiori al 70 per cento dei benefici contrattuali, salvo conguagli ad inquadramento definitivo.

Art. 7.

L'applicazione del presente decreto non può comportare oneri finanziari oltre quelli già determinati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1985
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 28

LEGGE 22 marzo 1985, n. **111**.

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione delle « Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale », approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, già prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli, nonché i termini previsti dalle stesse leggi scaduti il 30 giugno 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

Art. 2.

Le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, per le nuove costruzioni nonché le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unità di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.

In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1° gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione è pari a quella prevista per i cantieri medi.

Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione e modificazione navale riguardanti unità di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, alla data di inizio dei lavori.

Le percentuali di contribuzione previste dal primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, rimangono invariate.

L'espressione « costruzioni complete a scafo metallico », di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è così modificata: « costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata ».

L'espressione « i lavori di costruzione delle unità a scafo metallico », di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è così modificata: « i lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata ». La lettera *a*) dello stesso comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonché per le unità abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi; ».

Agli effetti dell'ammissibilità al contributo, a norma della presente e delle precedenti leggi in materia, si tiene conto, per le costruzioni commissionate da committente estero, della destinazione che risulterà dalla certificazione del Registro italiano navale (RINA), nonché della documentazione tecnica prodotta.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade ».

L'espressione « Sulle navi mercantili nazionali » di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è così modificata: « Sulle navi nazionali ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, può proporre al CIPI, che si esprimerà nei successivi trenta giorni, modifiche di dette percentuali, anche per singole categorie di cantieri. Alle predette modifiche si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dai benefici i lavori per importi che risultino inferiori a 100 milioni di lire ».

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituita dalla seguente:

« *a*) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite e ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonché per le unità abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi; ».

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituita dalla seguente:

« *c*) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unità per ricerche nonché per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate ».

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi i lavori effettuati su unità militari, da diporto, nonché su quelle appartenenti allo Stato ».

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituita dalla seguente:

« *c*) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unità per ricerche nonché per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate ».

L'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 le imprese che, in esercizio dal 1° gennaio 1967, abbiano continuato a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purché limitate nel tempo ».

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 3 i cantieri costruttori di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nel successivo articolo 5 che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attività fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purché limitate nel tempo ».

Il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Possono ottenere il contributo i cantieri che, in esercizio dal 1° gennaio 1967, abbiano continuato la propria attività fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purché limitate nel tempo ».

Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori.

Il decreto di cui al precedente comma è emanato previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato, le quali si pronunciano entro i termini fissati dai rispettivi regolamenti.

Art. 5.

Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599, nonché di quelli previsti dalla presente legge, devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili.

Il primo bilancio o le prime risultanze contabili da presentare, sia agli effetti delle leggi 14 agosto 1982, numeri 598 e 599, che agli effetti della presente legge, sono quelli relativi all'esercizio finanziario 1985.

La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1° luglio successivo alla scadenza del predetto termine.

Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, sarà dichiarata, con provvedimento del Ministro della marina mercantile, la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

L'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e l'articolo 23 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono abrogati.

Art. 6.

L'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro può elevare il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge del 20 per cento ».

Art. 7.

Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente modificate, si applicano anche ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983.

Art. 8.

Per l'ammissione al contributo di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1984. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988.

Per i cantieri maggiori e medi la misura del contributo è elevata al 30 per cento dell'investimento.

Eventuali variazioni ai piani di investimento devono essere proposte entro il 31 dicembre 1986 e sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Nei casi in cui risulti già disposta la concessione del contributo, le variazioni saranno assistibili nei limiti della contribuzione già determinata.

Le variazioni ai piani di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1982, n. 599, non comunicate entro il 30 giugno 1983, possono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'ammontare del contributo non può superare quello corrispondente al piano di investimento originario.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, l'espressione « piano di settore » è sostituita dalla seguente: « linee programmatiche per favorire nel triennio 1984-1986 il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale ».

Le parole « abilitate alla navigazione » di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono soppresse. L'articolo 12 nonché il secondo comma dell'articolo 17 della stessa legge sono abrogati.

Le disposizioni di cui al terzultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, abrogate dalla legge 26 luglio 1984, n. 396, non si applicano neanche ai contratti di costruzione stipulati antecedentemente al 1° gennaio 1984.

Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di demolizione navale, per la demolizione di navi di bandiera nazionale ed estera, iniziata nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1986, un contributo fino al 12,50 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo.

Sono esclusi dal beneficio di cui al comma precedente i contratti che risultino inferiori ad un importo di 100 milioni di lire.

E' abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598.

Art. 10.

Ai cantieri navali maggiori ammessi ai contributi di cui alla presente legge può essere concesso un contributo annuo nella misura del 12,50 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili.

Le imprese interessate devono presentare, per la concessione del contributo, al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente; da essi devono essere detratti soltanto gli eventuali acconti versati da committenti.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 11.

Le abrogazioni, le modificazioni e le integrazioni normative di cui ai precedenti articoli, ove non sia diversamente disposto, si riferiscono esclusivamente a contratti conclusi oppure ad attività e iniziative intraprese successivamente al 1° luglio 1984.

Con le norme applicative previste dall'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e dall'articolo 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono stabilite anche le modalità di calcolo del grado di avanzamento dei lavori.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge, se più favorevoli rispetto ad altri provvedimenti di proroga delle leggi 14 agosto 1982, n. 598, e 14 agosto 1982, n. 599, si applicano dal 1° gennaio 1984.

Eventuali limitazioni alle misure degli interventi, nonché eventuali esclusioni di categorie di iniziative assistibili con gli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599, derivanti da direttive emanate dalla Comunità economica europea in attuazione di una politica comune nel settore delle costruzioni navali, possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

Art. 13.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la maggiore spesa di lire 20.000 milioni destinata quanto a:

a) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

b) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598;

c) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge ed all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

d) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 14.

All'onere di 20.000 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 13 nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2, primo comma:

— Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, come modificato dalla presente legge (art. 2, quinto comma), è il seguente:

« Art. 3. (*Contributo per le nuove costruzioni*). — Per le nuove costruzioni complete a scafo metallico *o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata*, il Ministro della marina mercantile può concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi e al 13 per cento per i cantieri navali minori ».

Nota all'art. 2, quarto comma:

— Il testo dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 598, è il seguente:

« Art. 1. (*Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale*). — Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonché trasformazione e modificazione di unità di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, può essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo.

Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota è elevata di 5 punti percentuali ».

Nota all'art. 2, quinto comma:

V. la nota all'art. 2, primo comma.

Nota all'art. 2, sesto e ottavo comma:

— Il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come modificato dalla presente legge (art. 4, quinto comma; art. 9, secondo comma), è il seguente:

« Art. 5. (*Campo di applicazione*). — Sono ammissibili al contributo di cui al precedente art. 3 i lavori di costruzione delle unità a scafo metallico *o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata*, di seguito indicate:

a) *navi di stazza lorda non inferiore a* 150 *tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonché per le unità abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;*

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

c) *galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unità per ricerche nonché per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a* 150 *tonnellate.*

Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade ».

Nota all'art. 2, nono comma:

— Il testo dell'art. 9, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Sulle navi nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocità oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia, devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini ».

Nota all'art. 4, quinto comma:

V. la nota all'art. 2, sesto e ottavo comma.

Nota all'art. 7, secondo comma:

— Il testo dell'art. 12, primo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, come modificato dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 396, è il seguente:

« Art. 12. (*Aumento dei costi di produzione*). — Per far fronte ai rilevanti aumenti dei costi di produzione, con decreto del Ministro della marina mercantile, può essere concesso ai cantieri costruttori maggiori, medi e minori, in casi di contratti di nuova costruzione o di prima vendita, di cui all'articolo 3, primo comma, nei quali sia inserita la clausola del prezzo fisso, un contributo *non superiore* all'aumento percentuale dei costi di produzione, riferito al prezzo contrattuale ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, intervenuto tra la data di stipulazione del contratto e quella di ultimazione dei lavori ».

L'intero art. 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, viene abrogato dall'art. 9, secondo comma, della presente legge.

Nota all'art. 8:

— Il testo degli articoli 16 e 17 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è il seguente:

« Art. 16. (*Contributo per nuovi investimenti*). — Alle imprese ammesse ai contributi per l'attività di costruzione e riparazione navale che, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica, effettuano investimenti destinati a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale, può essere concesso un contributo pari al 20 per cento dei relativi importi.

Art. 17. (*Concessione del contributo*). — L'approvazione delle iniziative e la concessione del contributo di cui all'art. 16 sono disposte con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base della classificazione dei cantieri di cui al precedente articolo 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese interessate debbono presentare al Ministero della marina mercantile le domande di concessione del contributo corredate da un piano di investimento da iniziare o in corso al 1° gennaio 1981. In quest'ultimo caso il contributo di cui all'art. 16 viene ridotto al 10 per cento.

Il contributo non è concesso per investimenti effettuati inferiori a due miliardi di lire nel caso di imprese maggiori, a un miliardo di lire per le imprese medie e a cinquecento milioni di lire per le imprese minori.

Eventuali variazioni ai piani di investimento di cui al precedente secondo comma possono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno 1983; qualora il decreto di concessione sia stato già emanato, dette variazioni saranno approvate nei limiti della contribuzione prevista dal decreto stesso ».

Il secondo comma dell'art. 17 sopra trascritto viene abrogato dall'art. 9, secondo comma, della presente legge.

Nota all'art. 9, secondo comma:

— Il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come modificato dalla presente legge, è riportato nella nota all'art. 2, sesto e ottavo comma.

Nota all'art. 9, terzo comma:

— Il testo dell'art. 4, terzultimo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, abrogato, con efficacia dal 1° gennaio 1984, in forza dell'art. 4 della legge 26 luglio 1984, n. 396, è il seguente:

« I contributi di cui al presente titolo sono concessi per un tonnellaggio che, complessivamente nel triennio, rientri nei limiti di capacità indicati dal piano di settore per l'industria navalmeccanica rispettivamente per i cantieri maggiori e per quelli medio-minori ».

Nota all'art. 11, secondo comma:

— Il testo dell'art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598 e dell'art. 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è il seguente:

« Art. 9. (*Norme applicative*). — Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero della difesa.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 25. (*Norme applicative*). — Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero della difesa.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 895):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (CARTA) il 1° agosto 1984.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 19 settembre 1984, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede referente, il 25 settembre 1984.

Assegnato nuovamente all'8ª commissione, in sede deliberante, il 28 settembre 1984.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede deliberante, il 4 ottobre 1984, 10 ottobre 1984 e approvato il 19 ottobre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2219):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 9 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla X commissione il 5 dicembre 1984, 20 dicembre 1984, 23 gennaio 1985 e approvato, con modificazioni, il 24 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 895/B):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 21 febbraio 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dall'8ª commissione e approvato il 6 marzo 1985.

LEGGE 29 marzo 1985, n. 112.

Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di L. 45.000.000 previsto a favore dell'associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano dalla legge 28 febbraio 1980, n. 49, è aumentato, per l'anno 1984, di L. 15.000.000.

Il contributo di cui al comma precedente è prorogato per il quinquennio 1985-1989 ed è elevato a lire 60.000.000.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministro di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

Art. 3.

All'onere di lire 15 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1114 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di L. 60.000.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1049):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 7 dicembre 1984.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 29 gennaio 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 6 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2551):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 21 febbraio 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 20 marzo 1985.

LEGGE 29 marzo 1985, n. **113**.

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Albo professionale

1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell'albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

3. All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) diploma di centralinista telefonico;

b) certificato, rilasciato dall'unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.

4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera *b*) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.

Art. 2.

Abilitazione alla funzione di centralinista

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale nazionale di cui all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.

2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma.

3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di età e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.

4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti.

5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni debbono altresì svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.

7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

8. La commissione è composta da:

il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la presiede;

un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;

un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille;

un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto in telefonia;

un funzionario della Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia;

un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.

9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro.

10. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente.

11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Le domande per l'iscrizione all'albo professionale nazionale e per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Obblighi dei datori di lavoro

1. I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore.

2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla presente legge.

4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.

5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma precedente.

6. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui al precedente comma, gli obblighi della presente legge non si applicano a:

a) le centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;

b) i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

7. L'esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda telefonica di Stato, anche alle società private concessionarie dei servizi telefonici.

8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente, hanno facoltà di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Coordinamento con la disciplina generale

1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecità.

2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, è tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.

3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell'aliquota d'obbligo.

4. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.

Art. 5.

Denunce

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.

2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.

3. La Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP, entro sessanta giorni dall'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.

4. La Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP è tenuta a comunicare, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, lo elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione.

Art. 6.

Modalità per il collocamento

1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.

3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente ufficio provinciale del lavoro.

4. i datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I centralinisti non vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio.

5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale procede all'avviamento d'ufficio

6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l'ufficio del lavoro competente.

7. I centralinisti iscritti nell'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza.

8. I lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di età.

Art. 7.

Rapporto di lavoro e norme di tutela

1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo.

2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.

3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centranilista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.

Art. 8.

Trasformazione dei centralini

Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.

Art. 9.

Indennità di mansione

1. A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Sanzioni

1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000.

2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vendenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzerà per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 11.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'ispettorato del lavoro.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, comma primo:

— La legge 14 luglio 1957, n. 594, reca norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

Nota all'art. 2, comma secondo:

— La legge 21 dicembre 1978, n. 845, è legge quadro in materia di formazione professionale.

Nota all'art. 2, comma tredicesimo:

— L'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è il seguente:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da parte di apposita commissione.

La commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è presieduta dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale e composta da:

un ingegnere dell'ispettorato del lavoro;

un ingegnere designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

un sanitario dell'ispettorato medico del lavoro;

un tecnico scelto tra i tecnici di una azienda telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro;

un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 503):

Presentato dal sen. CODAZZI Alessandra ed altri l'8 febbraio 1984.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 22 marzo 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 16 maggio 1984, 27 giugno 1984, 3 luglio 1984, 23 gennaio 1985 e approvato il 20 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2589):

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 5 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, II, V e X.

Esaminato dalla XIII commissione il 14 marzo 1985 e approvato il 21 marzo 1985.

DECRETO-LEGGE 3 aprile 1985, n. **114**.

Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Si-

cilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata, con le modalità in vigore al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 30 maggio 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.

3. Il termine del 31 marzo 1985, indicato negli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 4.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 1985.

2. Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1° febbraio 1985, n. 9.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1985
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 1985.

Deroga al divieto di assunzione di pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare, in qualsiasi momento, deroghe al blocco delle assunzioni per comprovate necessità di trattenimento o rafferma o richiamo in servizio e per

nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la richiesta pervenuta dall'Amministrazione della difesa con la quale è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità del richiamo in servizio, fino al 31 luglio 1985, dalla posizione « ausiliaria » del generale di corpo d'armata Mario Parisio, consigliere militare del Presidente della Repubblica;

Considerato che tale richiesta è stata condivisa e sostenuta da organi dello Stato;

Ritenuto che sussiste, nel caso prospettato, la necessità e la indispensabilità della utilizzazione e che per lo stesso soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1985;

Decreta:

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, fino al 31 luglio 1985, il generale di corpo d'armata in ausiliaria Mario Parisio per il completamento dell'incarico di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1985
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 97

(1886)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 marzo 1985.

Misure del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 4 marzo 1985, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per il 1986 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 4 marzo 1985 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per il 1986 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per spese del suo funzionamento.

Roma, addì 27 marzo 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 4 marzo 1985, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 434, sulla « Misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 4 marzo 1985, di stabilire, per l'anno 1986, in L. 10.000 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: BORDONI

(1847)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Edilizia Gazebo 81, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 943/84 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa a r.l. Edilizia Gazebo 81, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Edilizia Gazebo 81, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo De Paola in data 21 gennaio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Garofalo, nato a Napoli il 6 gennaio 1947, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1849)

DECRETO 20 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Società anonima cooperativa del muro a r.l., in Avetrana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del tribunale di Taranto con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della Società anonima cooperativa del muro a r.l., con sede in Avetrana (Taranto);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società anonima cooperativa del muro a r.l., con sede in Avetrana (Taranto), costituita per rogito notaio Scarano Giovanni in data 7 settembre 1953, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Angelo Cito, nato a Taranto il 24 novembre 1957, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1872)

DECRETO 21 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Arco etrusco a r.l., in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa di produzione e lavoro Arco etrusco - Società cooperativa a r.l., con sede in Perugia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanze e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Arco etrusco - Società cooperativa a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ventura in data 7 dicembre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Pierluigi Zenobi, nato a Spoleto il 1° giugno 1939, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1873)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 marzo 1985.

Rettifica alla denominazione della comunità montana « Veddasca-Dumentina ».

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 6 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1982, registro n. 2, foglio n. 218, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 41.724.000 a favore della comunità montana « Veddasca-Dumentina », per le finalità, di cui alla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per l'esercizio 1982;

Visto il proprio decreto del 10 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1984, registro n. 2, foglio n. 99, con il quale è stata rideterminata, fra l'altro, la quota di devoluzione 1983, spettante alla citata comunità montana « Veddasca-Dumentina », pari a lire 62.428.000;

Visto il proprio decreto del 4 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1984, registro n. 1, foglio n. 374, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 85.713.644, a favore della predetta comunità montana « Veddasca-Dumentina », per l'esercizio 1984;

Visto il proprio decreto del 9 febbraio 1985, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, fra l'altro, è stata impegnata la somma di L. 83.030.000 a favore della richiamata comunità montana « Veddasca-Dumentina », per l'esercizio 1985;

Vista la nota n. 202, datata 1° marzo 1985, con la quale è stato, fra l'altro, comunicato che la nuova denominazione della comunità montana « Veddasca-Dumentina » è comunità montana « Valli del Luinese »;

Preso atto della modificazione intervenuta nella denominazione della predetta comunità montana;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura del 19 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984;

Decreta:

Articolo unico

Gli importi impegnati con i decreti richiamati in premessa, per gli esercizi finanziari dal 1982 al 1985, a favore della comunità montana già « Veddasca-Dumentina », saranno erogati alla medesima comunità montana, denominata « Valli del Luinese ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1985

Il Ministro: ROMITA

(1790)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 marzo 1985.

Proroga della continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445; 31 marzo 1982, n. 119; 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. La Cartiera A. Sterzi ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 marzo 1984, con il quale e disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 26 marzo 1984;

Vista l'istanza del commissario, in data 9 gennaio 1985, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 1° marzo 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 marzo 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1850)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 marzo 1985.

Deroga al decreto ministeriale 23 novembre 1984 concernente disposizioni per la concessione dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1985.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 23 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984, concernente le disposizioni nazionali per la concessione dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1985;

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui al secondo comma, al quarto comma, punto 6), dell'art. 5 e all'ultimo comma dell'art. 9 del citato decreto ministeriale, che fa obbligo ai produttori interessati, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, di sottoscrivere in modo separato e distinto, secondo quanto esplicitamente richiesto dal modulo di domanda allegato allo stesso provvedimento, la dichiarazione di coltivazione e l'assunzione dell'impegno di consentire in ogni momento, ed anche in loro assenza, gli accertamenti in campo da parte degli organi a ciò preposti;

Considerato che tale disposizione non ha trovato, in molti casi, applicazione, a causa di ignoranza della stessa, malgrado la pubblicità assicurata attraverso la pubblicazione della stessa norma nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di prevedere ed emanare apposita disposizione che consenta di accogliere, in via eccezionale, tutte le dichiarazioni che, in difformità di quanto stabilito dalle sopra richiamate norme, contengano almeno una sottoscrizione;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto richiesto con il modulo allegato al decreto ministeriale 23 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984, e a modifica di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto, è sufficiente, ai fini della validità delle domande di aiuto, una sola sottoscrizione, apposta in calce al modulo stesso, che non esonera, comunque, il produttore dall'assunzione della responsabilità relativa alla veridicità della dichiarazione e dell'impegno di cui al comma quinto del predetto art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(1890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 marzo 1985 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Giorgio Vincenzini, console onorario di Malta a Livorno;

Robert J. Brown, console del Canada a Milano;

Ricardo Plaza Duco, console generale della Repubblica del Cile a Roma;

Maria Luisa Barberis Pacchioni, console onorario della Repubblica popolare del Benin a Roma;

Carlo Nardi, console onorario del Regno del Belgio a Firenze;

Henri E. Lederman, console onorario del Regno del Belgio a Bologna.

(1656)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1984, registro n. 32 Difesa, foglio n. 160, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Solari Orlando, nato il 23 settembre 1919 a Petrila (Romania). — Volontario sin dai primi giorni della lotta partigiana, partecipava a numerose azioni di sabotaggio distinguendosi per coraggio e grande abnegazione. Nella notte del 14 febbraio 1945, in località Cime, alla testa di pochi ardimentosi attaccava un agguerrito reparto nemico sistemato a difesa in zona dominante e, nonostante l'inferiorità numerica, dopo diverse ore di cruento combattimento riusciva ad infliggere all'oppressore sensibili perdite in uomini e in mezzi. Nel prosieguo dell'azione costringeva i pochi superstiti avversari alla fuga liberando così alcuni prigionieri tenuti in ostaggio. — Cime, 14 febbraio 1945

Con decreto del Presidente della Repubblicà 31 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1984, registro n. 32 Difesa, foglio n. 161, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Speranza Magno Luigi, nato il 6 ottobre 1924 a Busca (Cuneo). — Valoroso combattente animato da profondo amor di Patria subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto per indomito coraggio e grande abnegazione. Il giorno 8 dicembre 1943, comandato unitamente a pochi ardimentosi per una rischiosa e delicata missione tendente a sottrarre carburanti dal campo d'aviazione tedesco in Levaldigi, veniva individuato e fatto segno ad intenso fuoco nemico. Nel prosieguo dell'azione, benché gravemente ferito al braccio destro, continuava impavido nell'impari lotta e, dopo ore di duro combattimento, riusciva a portare a termine l'impresa. — Levaldigi, 8 dicembre 1943.

(1550)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 marzo 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Tullio Musi, Andrea Trevese & C. », in Milano, alla società « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Andrea Trevese, Mario Amenta, Giancarlo Pagliarini, Renato Vercelloni & C. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 marzo 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Refina - Società fiduciaria e di revisione S.p.a », in Milano, alla società « Refina - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 marzo 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria S. Carlo S.r.l. », in Parma, alla società medesima, in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 marzo 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Gala fiduciaria - Società per azioni », in Bolzano, alla società « Consulfiduciaria S.r.l. », in Verona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 marzo 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « S.I.F.I.R. - Società italiana fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Palermo, alla società « S.I.F.I.R. - Società italiana fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Palermo, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(1690)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 11 febbraio 1985, n. 29, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione di L. 30.000.000 da destinare all'istituto di endocrinologia.

Con decreto del prefetto di Firenze 11 febbraio 1985, n. 31, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 60.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze 11 febbraio 1985, n. 32, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Glaxo S.p.a. la donazione della somma di L. 3.000.000 da destinare all'istituto di pediatria per il servizio di fibrosi cistica.

Con decreto del prefetto di Firenze 11 febbraio 1985, n. 942, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Monte dei Paschi di Siena la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare alla facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri ».

(1552)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) e relativi provvedimenti di registrazione

Per i seguenti presidi sanitari a base delle sottoelencate sostanze attive, impiegate per la prima volta in Italia, sono stabiliti ai sensi degli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, i seguenti limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta, e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo:

Sostanza attiva: TRIADIMENOL

Classe tossicologica: 3/NT

Fungicida

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
	—	—
Peperone	14	0,5
Pomodoro	14	0,5
Cetriolo	10	0,5
Melone	10	0,5
Uva	10	0,5
Pesche, nettarine	10	0,5
Cereali in campo	30	0,1
Cereali (concia)	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA BAYER ITALIA S.P.A., viale Certosa, 126, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Bayfidan polvere	6260	15-2-1985	III	Triadimenol puro g 0,5	Bayer, Filago (Bergamo) Diachem, Albano S. Alessandro (Bergamo) Bayer AG, Leverkusen (Germania Occidentale)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	—	—
Ortaggi:		
Pomodoro	0,5	14
Peperone	0,5	14
Cetriolo	0,5	10
Melone	0,5	10
Drupacee:		
Pesco	0,5	10
Nettarine	0,5	10
Vite	0,5	10

IMPRESA BAYER ITALIA S.P.A., viale Certosa, 126, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Bayfidan EW	6261	15-2-1985	III	Triadimenol puro g 5 (contiene cicloesanone)	Bayer, Filago (Bergamo) Diachem, Albano S. Alessandro (Bergamo) Bayer AG, Leverkusen (Germania Occidentale)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	—	—
Ortaggi:		
Melone	0,5	10
Cetriolo	0,5	10
Peperone	0,5	14
Pomodoro	0,5	14
Drupacee:		
Pesco	0,5	10
Nettarine	0,5	10
Vite	0,5	10
Cereali:		
Grano	0,1	30
Orzo	0,1	30

IMPRESA BAYER ITALIA S.P.A., viale Certosa, 126, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Bayfidan CF	6262	15-2-1985	III	Triadimenol puro g 5,2 Captafol puro g 32,5 (contiene glicoletilenico)	Bayer, Filago (Bergamo) Diachem, Albano S. Alessandro (Bergamo) Bayer AG, Leverkusen (Germania Occidentale)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	—	—
Grano	0,1	30
Orzo	0,1	30

IMPRESA BAYER ITALIA S.P.A., viale Certosa, 126, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Bayfidan Combi P.B.	6263	15-2-1985	III	Zolfo puro (esente da selenio) g 50 Triadimenol puro g 2,5	Bayer, Filago (Bergamo) Sti - Solfotecnica italiana, Cotignola (Ravenna), via S. Francesco Agrindustria, S. Cipriano Po (Pavia) Bayer AG, Leverkusen (Germania Occidentale)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	—	—
Ortaggi:		
Peperone	0,5	14
Pomodoro	0,5	14
Cetriolo	0,5	10
Melone	0,5	10
Cereali:		
Grano	0,1	30
Orzo	0,1	30

Sostanza attiva: ETIDIMURON

Classe tossicologica: III/T

Diserbante

Intervallo di sicurezza (gg.) - Residui (ppm): non necessari.

Impiego su aree incolte: piazze, viali, impianti sportivi e industriali, strade ferrate, bordi autostradali (escluse le aree praticabili).

IMPRESA BAYER ITALIA S.P.A., viale Certosa, 126, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Ustilan 35 P.B.	6265	15-2-1985	III	Etidimuron puro g 35	Bayer, Filago (Bergamo) Irca, Albano S. Alessandro (Bergamo) Sti - Solfotecnica italiana, Cotignola (Ravenna), via S. Francesco Bayer AG, Leverkusen (Germania Occidentale)

	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Impiego su aree incolte: piazze, viali, impianti sportivi ed industriali, strade ferrate, bordi autostradali (escluse piazzole o aree di sosta praticabili)	non necessari	non necessari

IMPRESA BAYER ITALIA S.P.A., viale Certosa, 126, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Ustilan	6267	15-2-1985	III	Etidimuron puro g 70	Irca, Albano S. Alessandro (Bergamo) Sti - Solfotecnica italiana, Cotignola (Ravenna), via S. Francesco Silia, Aprilia (Latina) Visplant-Chimiren, Renazzo di Cento (Ferrara) Bayer, Filago (Bergamo) Bayer AG, Leverkusen (Germania Occidentale)

	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Impiego su aree incolte: piazze, viali, impianti sportivi ed industriali, strade ferrate, bordi autostradali (escluse piazzole o aree di sosta praticabili)	non necessari	non necessari

(1423)

MINISTERO DEL TESORO

N. 63

Corso dei cambi del 29 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1979,50	1979,50	1979,60	1979,50	1979,25	1979,25	1979 —	1979,50	1979,50	1979,50
Marco germanico	639,60	639,60	641,75	639,60	640 —	639,80	640 —	639,60	639,60	639,60
Franco francese	210 —	210 —	219,90	210 —	210 —	210,10	210,20	210 —	210 —	210 —
Fiorino olandese	568,12	568,12	568 —	568,12	567,50	567,56	567 —	568,12	568,12	568,12
Franco belga	31,909	31,909	31,85	31,909	32 —	31,89	31,88	31,909	31,909	31,90
Lira sterlina	2445,20	2445,20	2446,70	2445,20	2444,50	2444,35	2443,50	2445,20	2445,20	2445,20
Lira irlandese	2001 —	2001 —	2000 —	2001 —	1999 —	1999 —	1997 —	2001 —	2001 —	—
Corona danese	179,54	179,54	179,90	179,54	179,50	179,48	179,43	179,54	179,54	179,55
Dracma	15,20	15,20	14,80	15,20	—	—	15,20	15,20	15,20	—
E.C.U.	1436 —	1436 —	1432 —	1436 —	1433,50	1433,50	1431 —	1436 —	1436 —	1436 —
Dollaro canadese	1437,50	1437,50	1445 —	1437,50	1439,25	1439,25	1441 —	1437,50	1437,50	1437,50
Yen giapponese	7,881	7,881	7,9050	7,881	7,89	7,89	7,90	7,881	7,881	7,88
Franco svizzero	750,55	750,55	757 —	750,55	751,50	751,47	752,40	750,55	750,55	750,55
Scellino austriaco	90,65	90,65	91,40	90,65	90,75	90,79	90,94	90,65	90,65	90,65
Corona norvegese	221 —	221 —	221,75	221 —	221,25	221,60	222,20	221 —	221 —	221 —
Corona svedese	220,20	220,20	221,75	220,20	220,25	220,59	220,98	220,20	220,20	220,20
FIM	306 —	306 —	306,75	306 —	305,75	305,75	305,50	306 —	306 —	—
Escudo portoghese	11,20	11,20	11,40	11,20	11,25	11,22	11,25	11,20	11,20	11,20
Peseta spagnola	11,40	11,40	11,52	11,40	11,25	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1979,250
Marco germanico	639,800
Franco francese	210,100
Fiorino olandese	567,560
Franco belga	31,894
Lira sterlina	2444,350
Lira irlandese	1999 —
Corona danese	179,485
Dracma	15,200
E.C.U.	1433,500
Dollaro canadese	1439,250
Yen giapponese	7,890
Franco svizzero	751,475
Scellino austriaco	90,795
Corona norvegese	221,600
Corona svedese	220,590
FIM	305,750
Escudo portoghese	11,225
Peseta spagnola	11,400

Media dei titoli del 29 marzo 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	57 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,750
» 6 % » » 1971-86 .	93,150
» 6 % » » 1972-87 .	91,950
» 9 % » » 1975-90 .	91,100
» 9 % » » 1976-91 .	89,750
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,575
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,125
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,025
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,925
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,275
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,700
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,200
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,550
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,075
» » » » 1-10-1982/86 .	101,950
» » » » 1-11-1982/86 .	102,050
» » » » 1-12-1982/86 .	102,200
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,150
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,750
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,800
» » » » 1-10-1983/86 .	101,050
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,625
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,925
» » » 1- 3-1983/87 .	102,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 .	102,650
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,550
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,500
» » » » 1-11-1983/87 .	101,350
» » » » 1-12-1983/87 .	101,700
» » » » 1- 7-1983/88 .	103 —
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,175
» » » » 1- 9-1983/88 .	103,425
» » » » 1-10-1983/88 .	103,400
» » » » 1-11-1983/88 .	104,050
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,725
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,225
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,800
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,975
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,625
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,825
» » » » 1-12-1983/90 .	104,050
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,200
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,100
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,875
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,775
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,425
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,625
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,725
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,625
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,100
» » » 17 % 1- 7-1985	100,800
» » » 17 % 1-10-1985	101,775
» » » 16 % 1- 1-1986	101,625
» » » 14 % 1- 4-1986	100,725
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,450
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	115,550
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,500
» » » » 1983/90 11,50 %	105,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 64

Corso dei cambi del 1° aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1974 —	1974 —	1974,50	1974 —	1974,50	1974,60	1975 —	1974 —	1974 —	1974 —
Marco germanico	638,500	638,500	638 —	638,500	638,50	638,50	638,500	638,500	638,500	638,50
Franco francese	209,110	209,110	208,95	209,110	209,25	209,20	209,300	209,110	209,110	209,10
Fiorino olandese	565,870	565,870	566,25	565,870	566 —	565,98	566,100	565,870	565,870	565,86
Franco belga	31,728	31,728	31,75	31,728	31,75	31,74	31,755	31,728	31,728	31,73
Lira sterlina	2428,500	2428,500	2435 —	2428,500	2428,75	2428,87	2429,250	2428,500	2428,500	2428,50
Lira irlandese	1995,500	1995,500	1995 —	1995,500	1995,50	1995,50	1995,500	1995,500	1995,500	—
Corona danese	178,640	178,640	178,80	178,640	178,75	178,70	178,770	178,640	178,640	178,65
Dracma	14,800	14,800	14,75	14,800	—	—	14,790	14,800	14,800	—
E.C.U.	1427 —	1427 —	1425,75	1427 —	1430,50	1430,50	1434 —	1427 —	1427 —	1427 —
Dollaro canadese	1446,750	1446,750	1447 —	1446,750	1446,50	1446,62	1446,500	1446,750	1446,750	1446,75
Yen giapponese	7,860	7,860	7,88	7,860	7,85	7,85	7,858	7,860	7,860	7,86
Franco svizzero	753,200	753,200	754 —	753,200	753,25	753,15	753,100	753,200	753,200	753,20
Scellino austriaco	90,700	90,700	90,80	90,700	90,75	90,67	90,850	90,700	90,700	90,70
Corona norvegese	220,750	220,750	220,75	220,750	220,75	220,87	220,990	220,750	220,750	220,75
Corona svedese	220,500	220,500	220,50	220,500	220,50	220,57	220,640	220,500	220,500	220,50
FIM	306,300	306,300	305,75	306,300	306 —	306,05	305,800	306,300	306,300	—
Escudo portoghese	11,390	11,390	11,40	11,390	11,50	11,43	11,480	11,390	11,390	11,39
Peseta spagnola	11,450	11,450	11,43	11,450	11,50	11,44	11,445	11,450	11,450	11,45

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1974,500
Marco germanico	638,500
Franco francese	209,205
Fiorino olandese	565,985
Franco belga	31,741
Lira sterlina	2428,875
Lira irlandese	1995,500
Corona danese	178,705
Dracma	14,795
E.C.U.	1430,500
Dollaro canadese	1446,625
Yen giapponese	7,859
Franco svizzero	753,150
Scellino austriaco	90,775
Corona norvegese	220,870
Corona svedese	220,570
FIM	306,050
Escudo portoghese	11,435
Peseta spagnola	11,447

Media dei titoli del 1° aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	56,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,750
» 6 % » » 1971-86 .	93,150
» 6 % » » 1972-87 .	91,950
» 9 % » » 1975-90 .	91,100
» 9 % » » 1976-91 .	89,750
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,575
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,125
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,025
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,475
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,400
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,075
» » » » 1-10-1982/86 .	102,350
» » » » 1-11-1982/86 .	102,025
» » » » 1-12-1982/86 .	102,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	101 —
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,775
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,900
» » » » 1-10-1983/86 . .	101,300
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,625
» » » » 1- 2-1983/87 . .	103,175
» » » » 1- 3-1983/87 . .	103,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 .	102,850
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,675
» » » » 1- 6-1983/87 .	103 —
» » » » 1-11-1983/87 .	101,450
» » » » 1-12-1983/87 .	102,200
» » » » 1- 7-1983/88 .	103 —
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,125
» » » » 1- 9-1983/88 .	103,300
» » » » 1-10-1983/88 .	103,275
» » » » 1-11-1983/88 .	103,950
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,800
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,275
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,575
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,900
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,650
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,050
» » » » 1-12-1983/90 .	104,175
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,250
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,350
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,750
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,775
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,375
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,650
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,650
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,625
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,050
» » » 17 % 1- 7-1985	100,750
» » » 17 % 1-10-1985	101,775
» » » 16 % 1- 1-1986	101,625
» » » 14 % 1- 4-1986	100,950
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,450
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	115,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,550
» » » » 1983/90 11,50 %	105,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi relativi al giorno 26 marzo 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 1° aprile 1985 deve essere apportata la seguente rettifica: Franco francese da 203,115 a 208,115.

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento di beni appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria ENPAS ed alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ubicati nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia ed Abruzzo.

Con decreto 15 febbraio 1985 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Aosta del bene immobile di proprietà della soppressa cassa mutua regionale di malattia per gli esercenti attività commerciali della medesima provincia nonché, mediante consegna del relativo inventario, dei beni mobili e delle attrezzature allocati nell'immobile stesso, ubicato nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 15 febbraio 1985 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla gestione di assistenza sanitaria dell'ENPAS, insistenti negli immobili di proprietà della gestione previdenziale di tale ente, ubicati nella stessa regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 15 febbraio 1985 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Trieste e Gorizia degli immobili appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani delle province medesime nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nei suddetti immobili.

Con la medesima procedura vengono attribuiti al comune competente per territorio ed all'ufficio liquidazioni, i beni mobili e le attrezzature di proprietà di tali enti allocati nell'immobile assunto in locazione, nella stessa regione, dalla cassa mutua provinciale di malattia di Pordenone.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 15 febbraio 1985 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Abruzzo, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà di tali enti allocati negli immobili assunti in locazione, nella stessa regione, dalle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani di Chieti, Teramo e L'Aquila.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 15 febbraio 1985 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Abruzzo è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla gestione di assistenza sanitaria dell'ENPAS, insistenti negli immobili di proprietà della gestione previdenziale di tale ente, ubicati nella stessa regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(1663)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione dell'ordinanza n. 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984 concernente misure dirette ad agevolare il reinsediamento della popolazione ed a consentire il completamento dell'attività nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 516/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, con il quale è stata conferita facoltà al Ministro per il coordinamento della protezione civile di individuare, per ridare loro efficacia, le ordinanze già emanate anche dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata che agevolano il reinsediamento della popolazione e che consentono il completamento dell'attività in corso;

Viste le proprie ordinanze n. 361/FPC/ZA e n. 378/FPC/ZA rispettivamente del 9 ottobre 1984 e 19 ottobre 1984;

Vista la lettera n. 414/terr. del 12 marzo 1985, con la quale la prefettura di Napoli rappresenta la necessità di conferire ulteriore efficacia ad una serie di ordinanze emanate durante la emergenza e nel corso della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania allo scopo di definire gli impegni assunti in conseguenza del sisma del 1980;

Constatato che delle ordinanze indicate nella citata nota della prefettura di Napoli soltanto quelle n. 55 del 18 dicembre 1980, n. 42 del 2 giugno 1982 e n. 18 del 29 ottobre 1983 non risultano comprese tra le ordinanze alle quali è stata conferita ulteriore efficacia con i citati provvedimenti n. 361/FPC/ZA e n. 378/FPC/ZA;

Considerato che questi ultimi provvedimenti, ancorché emanati in attuazione del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, decaduto per decorrenza di termini, sono validi per effetto della norma di sanatoria contenuta nell'art. 6 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12;

Ritenuto, quindi, di accogliere la richiesta della prefettura di Napoli, limitatamente alle ordinanze non incluse in precedenti elenchi e per le quali si è constatata la necessità di conferire ulteriore efficacia;

Ravvisata, altresì, la necessità, rappresentata dal servizio opere pubbliche di emergenza, di ridare efficacia alle ordinanze n. 32 del 4 maggio 1982 e n. 8/84 del 10 marzo 1984 per consentire continuità ed uniformità di trattamento per le prestazioni di servizi concernenti rapporti in corso di svolgimento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' conferita efficacia fino al 30 giugno 1985 alle sottoelencate ordinanze, emanate dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, decadute per effetto della cessazione della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata:

ordinanza n. 55 del 18 dicembre 1980: « Delega al presidente della giunta regionale Campania per il completamento dell'attività nei settori dell'agricoltura e del bestiame »;

ordinanza n. 32 del 4 maggio 1982: « Determinazione dei compensi da corrispondere per la collaudazione dei containers »;

ordinanza n. 42 del 2 giugno 1982: « Risarcimento danni alloggi requisiti »;

ordinanza n. 18 del 29 ottobre 1983: « Disciplina dei rapporti tra il comune di Napoli ed i nuclei familiari colpiti dal terremoto del 1980 »;

ordinanza n. 8/84 del 10 marzo 1984: « Contributo integrativo previsto dall'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 - inapplicabilità per corrispettivi relativi a prestazioni di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 875 ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nelle ordinanze di cui al precedente articolo con le successive eventuali integrazioni e modificazioni hanno efficacia a decorrere dalla data di cessazione della gestione stralcio, e sono applicabili soltanto per la parte compatibile con la disciplina di cui all'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 e al decreto del Ministro del tesoro 13 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1808)

Disciplina del trattamento economico del personale, dipendente del comune di Napoli, utilizzato per le esigenze connesse al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 517/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 31/FPC del 12 ottobre 1983, n. 54/FPC del 7 novembre 1983, n. 134/FPC del 5 marzo 1984, n. 183/FPC del 16 aprile 1984 e n. 291/FPC/ZA del 19 luglio 1984;

Visto il proprio telescritto n. 6140 MPC/232 in data 5 luglio 1984 con il quale è stata fatta richiesta al comune di Napoli di utilizzazione per esigenze della protezione civile dell'arch. Marcello Boffo;

Vista la delibera n. 6 del 22 agosto 1984 con la quale il comune di Napoli ha formalizzato la messa a disposizione del citato tecnico;

Visto l'ordine del giorno n. 9/1754/2 votato alla Camera dei deputati nella seduta del giorno 11 luglio 1984;

Vista la nota 961/U del 29 settembre 1984 con la quale il coordinatore scientifico per l'attuazione della convenzione stipulata il 19 novembre 1983 ai sensi della citata ordinanza numero 31/FPC del 12 ottobre 1983, rappresenta la necessità di estendere all'arch. Marcello Boffo le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 291/FPC/ZA del 19 luglio 1984 per motivi di equità;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta per uniformità di trattamento con precedenti analoghi casi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

All'arch. Marcello Boffo è attribuito il trattamento economico secondo la disciplina di cui all'art. 1 dell'ordinanza numero 291/FPC/ZA del 19 luglio 1984.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi messi a disposizione del prefetto di Napoli con l'ordinanza n. 183/FPC/ZA del 16 aprile 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1804)

Ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione. (Ordinanza numero 518/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 128/FPC del 17 febbraio 1984, n. 157/FPC del 16 marzo 1984, n. 188/FPC/ZA del 20 aprile 1984 e n 363/FPC/ZA del 9 ottobre 1984;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 23 marzo 1985, con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di una ulteriore proroga fino al 30 ottobre 1985 dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del fenomeno bradisismico, nella considerazione che non è stato ancora disposto il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari la cui abitazione appare agibile, mentre il completamento del programma relativo alla costruzione degli alloggi di Monteruscello è previsto per il prossimo ottobre;

Ravvisata l'opportunità di prorogare i contratti in argomento fino al 30 ottobre 1985;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I contratti di locazione comunque stipulati in favore dei conduttori che fruiscono della speciale indennità di cui all'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, già prorogati fino al 10 aprile 1985 con la citata ordinanza n. 363/FPC/ZA del 9 ottobre 1984, sono prorogati fino al 30 ottobre 1985 alle identiche condizioni economiche concordate a suo tempo tra i conduttori stessi ed i proprietari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1805)

Misure per consentire la consegna dei certificati elettorali ai cittadini di Pozzuoli sfollati in altri comuni. (Ordinanza n. 519/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che a causa dei noti fenomeni sismici che hanno interessato la città di Pozzuoli la maggior parte dei cittadini del centro storico e della cosiddetta zona «A» sono ancora provvisoriamente sistemati in abitazioni requisite, in alberghi ovvero in case autonomamente locate, tutte ubicate nelle province di Napoli, Caserta e Latina;

Considerato, altresì, che è stato fissato per domenica 12 maggio 1985 il turno elettorale per il rinnovo dei consigli regionali e provinciali;

Vista la richiesta n. 13103 del 10 marzo 1985, con la quale il comune di Pozzuoli chiede di essere autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni legislative, a notificare i certificati elettorali dei nuclei terremotati sgomberati direttamente presso i centri di provvisoria sistemazione e non per sezione elettorale;

Vista la propria ordinanza n. 219/FPC/ZA del 18 maggio 1984 che, in occasione delle elezioni europee del 17 giugno 1984, dava facoltà al comune di Pozzuoli di notificare i certificati elettorali direttamente agli elettori nei centri di provvisoria sistemazione, nelle case requisite e negli alberghi, anche se i supporti abitativi provvisori sono ubicati in comuni diversi da quelli della originaria residenza;

Ravvisata l'opportunità di accogliere, permanendo la cennata situazione, la richiesta come sopra formulata dal comune di Pozzuoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il comune di Pozzuoli può notificare i certificati elettorali relativi alle consultazioni regionali e amministrative direttamente agli elettori nei centri di provvisoria sistemazione, nelle case requisite e negli alberghi, anche se i supporti abitativi provvisori sono ubicati in comuni diversi da quelli dell'originaria residenza e quindi non necessariamente per sezione.

La notifica per sezione resta obbligatoria per quelle sezioni elettorali che non risultano essere state sgomberate.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico degli ordinari capitoli del bilancio del comune di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1809)

Assegnazione di un contributo di L. 250.000.000 all'osservatorio vesuviano per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza. (Ordinanza n. 520/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, recante l'autorizzazione alla concessione di contributi straordinari a carico del fondo per la protezione civile, previo concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, a favore dell'osservatorio vesuviano e di altri enti o istituti, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare situazioni di emergenza;

Vista la nota n. 84.1897 del 24 novembre 1984, con la quale l'osservatorio vesuviano ha richiesto, per l'anno 1985, un contributo di L. 250.000.000 finalizzato all'assunzione degli oneri relativi alla intensificazione ed al potenziamento del servizio di sorveglianza geofisica nell'area flegrea e nelle altre aree di vulcanismo attivo;

Vista la nota n. SAL 1520/15.7.1.2 del 7 marzo 1985 con la quale il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica manifesta il proprio assenso alla concessione del contributo sopra citato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' attribuito all'osservatorio vesuviano per l'anno 1985 un contributo di L. 250.000.000 da destinare alle spese occorrenti per la intensificazione ed il potenziamento del servizio di sorveglianza geofisica nell'area flegrea e nelle altre aree di vulcanismo attivo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1810)

Assegnazione di un contributo di L. 100.000.000 all'Istituto nazionale di geofisica per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza. (Ordinanza n. 521/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, recante l'autorizzazione alla concessione di contributi straordinari a carico del fondo per la protezione civile, previo concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, a favore dell'Istituto nazionale di geofisica ed di altri enti o istituti, per il potenziamento dell'attività di ricerca e sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare situazioni di emergenza;

Vista la nota n. 2189 del 3 ottobre 1984, con la quale l'Istituto nazionale di geofisica ha richiesto un contributo di L. 100.000.000 finalizzato alla incentivazione del personale impegnato nel servizio continuo di sorveglianza sismica nelle zone di Perugia e del Parco nazionale d'Abruzzo, resasi necessaria per le perduranti e prolungate crisi sismiche nelle zone colpite;

Vista la nota n. SAL 1520/15.7.1.2. del 7 marzo 1985 con la quale il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica manifesta il proprio assenso alla concessione del contributo sopra citato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' attribuito all'Istituto nazionale di geofisica un contributo di L. 100.000.000 da destinare alla incentivazione del personale impegnato nel servizio continuo di sorveglianza sismica.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1806)

Assegnazione di un contributo di L. 2.000.000 per l'organizzazione del convegno internazionale su « Comportamento animale, precursori sismici e previsione dei terremoti ». (Ordinanza n. 522/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota in data 9 gennaio 1985 con la quale l'istituto e museo di zoologia della facoltà di scienze dell'Università degli studi di Napoli, nella persona del prof. Giorgio Matteucig ha richiesto un contributo per l'organizzazione di un convegno internazionale sul tema « Comportamento animale, precursori sismici e previsione dei terremoti »;

Considerato che la sopra cennata iniziativa riveste un notevole interesse nel campo della previsione e prevenzione del rischio sismico, consentendo attraverso la comparazione e l'approfondimento delle attività di ricerca, in atto nella comunità scientifica nazionale ed internazionale anche a livello sperimentale, la elaborazione di strumenti di rilevazione atti a prevenire gli eventi tellurici ed affrontare con tempestività eventuali piani di evacuazione;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Per la organizzazione del convegno indicato nelle premesse e attribuito a carico del fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, un contributo straordinario di L. 2.000.000 a favore dell'istituto e museo di zoologia della facoltà di scienze dell'Università degli studi di Napoli, nella persona del prof. Giorgio Matteucig.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: Zamberletti

(1807)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 settembre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 61699 del 2 aprile 1985 praticabili dal 5 aprile 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	755
Gasolio agricoltura	»	549
Petrolio agricoltura	»	538
Gasolio pesca e piccola marina	»	503
Petrolio pesca e piccola marina	»	493
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	385,45
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	423,90

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	714	717	720	723	726
Petrolio (*)	»	754	757	760	763	766
Olio comb.le fluido	L./kg	552	555	558	561	564

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1920)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica ai sensi della legge n. 63/1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1984, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano d'intervento 1985-89 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione ed il risanamento della società Zendar S.p.a..

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano d'intervento, il previsto aumento di capitale sociale pari a 1.220 milioni di lire dovrà avvenire mediante sottoscrizione dei soci per un importo di 720 milioni di lire, di cui 470 milioni con prelevamento delle riserve esistenti nel bilancio della società, e mediante l'apporto della Rel S.p.a. per un importo pari a 550 milioni.

La sottoscrizione della quota Rel S.p.a. potrà essere effettuata a condizione che il patrimonio netto, accertato da una primaria società di certificazione, risulti non inferiore a 790 milioni di lire.

La stessa Rel S.p.a. è altresì autorizzata a concedere, in una o più tranches, finanziamenti per un importo massimo di 2.500 milioni di lire.

La Finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano d'intervento.

(1863)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Arvier

Con deliberazione 1° marzo 1985, n. 1443, controllata senza rilievi della commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 4 del vigente piano regolatore generale del comune di Arvier.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

(1758)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica urologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di clinica urologica, viale del Policlinico, Policlinico Umberto I, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centonovantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(1880)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica (per le esigenze della III cattedra) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

cattedra di chemioterapia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica IX . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

III clinica chirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia ed istologia patologica (per le esigenze della prima cattedra) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica - Sezione chemioterapia II . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in scienze biologiche rilasciata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1528)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzioni di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1985, il prof. Orsolini Carlo Maria, primario dell'ospedale di Camerino, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, che si terrà a Roma il giorno 17 aprile 1985, in sostituzione del prof. Cavalieri Sergio.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985, il prof. Ruggiero Guglielmo, primario ospedali riuniti per bambini di Napoli, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, che si terrà a Roma il giorno 11 aprile 1985 in sostituzione del prof. Bertelli Roberto.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985, il prof. Ronchetti Roberto, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Roma, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, che si terrà a Roma il giorno 16 aprile 1985, in sostituzione del prof. Paolo Nicola.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985, il dott. Negri Pio, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, che si terrà a Roma il giorno 27 aprile 1985, in sostituzione della dott.ssa Marina D'Avanzo.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985, il prof. Imperato Carlo, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Roma, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, che si terrà a Roma il giorno 17 aprile 1985, in sostituzione del prof. Fois Alberto.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1985, la prof.ssa Rosa D'Andrea, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è stata nominata presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, che si terrà a Roma il giorno 11 aprile 1985, in sostituzione del prof. Giuseppe Satta.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1985, la dott.ssa Piccinini Anna, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, che si terrà a Roma il giorno 16 aprile 1985, in sostituzione della dott.ssa Papiri Anna Paola.

(1882)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di revisore nel ruolo organico del personale dell'esercizio, quinta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2 del 15 gennaio 1985, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 15 dicembre 1982, n. 4775, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1984, registro n. 35, foglio n. 328, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di revisore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio, quinta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Sicilia, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4272.

(1864)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazione al bando di concorso speciale a cinquecentosettantasei posti di segretario di dogana

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1984, registro n. 59 Finanze, foglio n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 19 novembre 1984, con il quale è stato indetto il concorso speciale a cinquecentosettantasei posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana, di cui il 50% destinato a concorso pubblico ed il restante 50% riservato agli idonei dell'esame di idoneità indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che sedici posti sono stati messi a concorso per gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la regione Valle d'Aosta;

Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione del predetto statuto;

Considerato che i predetti sedici posti dovevano formare oggetto di apposito bando di concorso, emanato in applicazione dell'art. 51 della sopracitata legge 16 maggio 1978, n. 196;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il bando di concorso di cui al succitato decreto ministeriale 28 settembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto ministeriale 28 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1984, registro n. 59 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato indetto il concorso speciale a cinquecentosettantasei posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 19 novembre 1984, è annullato l'art. 2 del bando di concorso limitatamente alla parte con la quale vengono messi a concorso complessivi sedici posti per gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta; conseguentemente vengono ridotti da cinquecentosettantasei a cinquecentosessanta i posti messi a concorso con il succitato decreto ministeriale 28 settembre 1984.

Art. 2.

I sedici posti riservati per la regione Valle d'Aosta formeranno oggetto di separato bando di concorso, in applicazione dell'art 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli 1 e 2, i candidati che abbiano indicato nella domanda di partecipazione al concorso indetto con decreto ministeriale 28 settembre 1984 la preferenza per la regione Valle d'Aosta saranno singolarmente invitati a mezzo lettera raccomandata ad esprimere, ad integrazione della domanda di partecipazione già prodotta, la preferenza per un'altra regione fra quelle elencate all'art. 2 del bando di concorso suddetto.

Ai medesimi candidati verrà altresì data notizia dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di concorso a sedici posti riservati per la regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1985
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 357

(1878)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221